

L'ISTANZA AL MINISTERO

Firenze, 20 maggio 2006

Al Direttore della Divisione VIII
Dipartimento per i trasporti terrestri
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
36, via Caraci Giuseppe - 00157 ROMA

Al Sindaco di Massa

Oggetto: Autocaravan

- Limitazioni alla circolazione per l'insistenza di segnaletiche stradali prescrittive per altezza e sosta dirette alle autocaravan.
- Limitazioni alla circolazione per l'insistenza di sbarre trasversali poste a 2 metri.
- Insistenza sul territorio di segnaletiche stradali in palese violazione di legge, quindi, tali da far ritenere l'inesistenza delle ordinanze istitutive e dei relativi Verbali di Installazione.

Riferimenti: Nostra istanza datata 21 agosto 2005 e successiva datata 24 agosto 2005. Articolo apparso sulla rivista inCAMPER n. 103/2005. (copie in allegato).

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, con sede in Firenze, via San Niccolò numero civico 21, nella persona del suo legale rappresentante, a norma dell'articolo 9 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, in quanto portatrice di interessi diffusi degli utenti stradali, **CHIEDE A CODESTA AUTORITÀ, di valutare la legittimità** e gli aspetti dell'ordinanze che hanno attivato le limitazioni alla circolazione stradale in oggetto e dirette evidentemente alle sole AUTOCARAVAN, discriminandole dagli altri autoveicoli.

L'amministrazione del Comune di Massa ha provveduto a installare segnaletica stradale per:

- 1) Limitazione di transito a 2 metri (indubbiamente e notoriamente diretta a impedire la circolazione stradale alle autocaravan) dove non sussistono ostacoli atti a giustificarla.
- 2) Installazione di sbarre dove non sussistono ostacoli atti a giustificarla.
- 3) Divieti di sosta o - 24 per autocaravan e caravan allorquando non si devono equiparare gli autoveicoli (autocaravan) ai rimorchi (caravan) e per un lasso di tempo in evidente violazione di legge.
- 4) Segnaletica stradale in evidente violazione di legge perchè:

- priva sul retro della serigrafia con i dati della ordinanza istitutiva.
- errato posizionamento che in molti casi la vede vicinissima ad altre segnaletiche.
- cattivo stato di conservazione.
- tipo di attacco al sostegno non conforme.
- sostegno non conforme.
- coperta dal verde.

Ci rivolgiamo a codesto Ministero ai sensi dei seguenti articoli:

Articolo 35 del Codice della Strada

1. Il Ministero dei lavori pubblici è competente ad impartire direttive per l'organizzazione della circolazione e della relativa segnaletica stradale, sentito il Ministero dell'ambiente per gli aspetti di sua competenza, su tutte le strade, eccetto quelle di esclusivo uso militare, in ordine alle quali è competente il comando militare territoriale. Stabilisce, inoltre, i criteri per la pianificazione del traffico cui devono attenersi gli enti proprietari delle strade, coordinando questi ultimi nei casi e nei modi previsti dal regolamento e, comunque, ove si renda necessario.

Articolo 45 del Codice della Strada

Il Ministero dei lavori pubblici può intimare agli enti proprietari, concessionari o gestori delle strade, ai comuni e alle province, alle imprese o persone autorizzate o incaricate della collocazione della segnaletica, di sostituire, integrare, spostare, rimuovere o correggere, entro un termine massimo di quindici giorni, ogni segnale non conforme, per caratteristiche, modalità di scelta del simbolo, di impiego, di collocazione, alle disposizioni delle presenti norme e del regolamento, dei decreti e direttive ministeriali, ovvero quelli che possono ingenerare confusione con altra segnaletica, nonché a provvedere alla collocazione della segnaletica mancante.

Articolo 37 del Codice della Strada

Contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso, entro 60 giorni e con le formalità stabilite nel regolamento, al Ministero dei lavori Pubblici, che decide in merito. Nell'articolo 74 del Regolamento di esecuzione ... il ricorso deve contenere, oltre all'indicazione del titolo da cui sorge l'interesse a proporlo, le ragioni dettagliate dell'opposizione al provvedimento o all'ordinanza, con l'eventuale proposta di modifica o di aggiornamento. La proposizione del ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato, salvo che ricorrano ragioni di urgenza Il ricorso è deciso, a seguito di istruttoria ... entro 60 giorni dalla notificazione dello stesso.l'Ente competente è tenuto a conformarsi ad essa

Per quanto sopra, confidiamo nel vostro intervento affinché il Comune di Massa rimuova quanto in violazione di legge. L'auspicio è che il Sindaco, in una visione di autotutela d'ufficio, provveda spontaneamente a detta rimozione, revocando le relative ordinanze istitutive qualora i Verbali di Installazione della segnaletica ne evidenzino l'esistenza.

Cordiali saluti

Vincenzo Niciarelli,
il Presidente



Le seguenti pagine complete di foto evidenziano quanto sopra detto, dimostrando la complessità di un'istanza.